Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV Gestione del Personale

Prot. n. 2|5-S-1252 *Roma,* 12 MAR. 2014

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

LORO SEDI

Oggetto: ***Personale comunale utilizzato negli Uffici del Giudice di Pace ex articolo 26, comma 4, L. 24.11.1999, n. 468. Armonizzazione dei comandi in atti alla luce della nuova geografia giudiziaria delineata a seguito della soppressione di alcuni uffici del giudice di pace.***

1. Premessa

L'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468 ha previsto l'utilizzazione negli Uffici del Giudice di Pace del personale dipendente comunale che ha operato per almeno due anni nei soppressi uffici di conciliazione a condizione che lo stesso sia ritenuto necessario dall'Amministrazione della Giustizia (rilevano, al riguardo, le vacanze nell'organico, i carichi di lavoro dell'Ufficio e l'entità del personale che presta effettivo servizio) e che vi sia il consenso degli interessati.

Questa Amministrazione ha fornito agli Uffici giudiziari le indicazioni necessarie per l'utilizzo di tale personale con numerose circolari: si fa riferimento alle note prot. 4/1-S-979 del 7 settembre 2000, prot. 4/1-S-252 dell'8 marzo 2001, prot. 4/1-S-371 del 12 aprile 2001, prot. 4/1-S-854 del 4 ottobre 2001 e prot. 1836/S/BDT/3128 del 31 maggio 2001.

Con la circolare prot. 4/1-S-979 del 7 settembre 2000, in particolare, è stata definita la procedura applicativa della normativa citata ed è stata disposta la delega in capo ai Presidenti dei

Tribunali territorialmente competenti a richiedere ai Comuni il comando del personale di cui trattatasi.

Compete, pertanto, al Presidente del Tribunale compiere le necessarie valutazioni e verifiche al fine di richiedere al Comune di appartenenza il comando o la proroga dello stesso.

Con successiva circolare n. 4/1-S-252 dell'8 marzo 2001 si è precisato che il personale comandato deve essere utilizzato esclusivamente per compiti attinenti alla cancelleria e non in attività di notifica e che è possibile realizzare comandi anche oltre i posti vacanti disponibili previa valutazione, da parte del Presidente del Tribunale, delle esigenze dell'Ufficio del Giudice di Pace ricevente.

Con la circolare n. 4/1-S-854 del 4 ottobre 2001 sono state esplicitate le direttive per procedere alla proroga dei comandi anzidetti.

La richiesta di proroga del comando (il quale ha durata annuale) è possibile solo se ricorrono tutte le condizioni previste, vale a dire in presenza di una richiesta specifica del Coordinatore l'Ufficio del Giudice di Pace, dell'assenso del dipendente comunale nonché della valutazione favorevole del Presidente del Tribunale (che tenga conto delle esigenze di servizio dell'Ufficio del Giudice di Pace in relazione ai carichi di lavoro, alla percentuale di scopertura dell'organico ed al numero di dipendenti comunali già addetti all'Ufficio). Solo se tale attività istruttoria ha avuto un esito positivo è possibile chiedere formalmente al Comune di appartenenza, la proroga del comando.

2. *Oneri economici*

Come ribadito anche dalle circolari citate in premessa (in particolare le note prot. 4/1-S-979 del 7 settembre 2000, prot. 4/1-S-252 dell'8 marzo 2001 e prot. 1836/S/BDT/3128 del 31 maggio 2001), ai Comuni di provenienza del personale comandato compete il rimborso del trattamento economico fondamentale. A tale personale, inoltre, viene corrisposto direttamente da questa Amministrazione il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione corrispondente alla posizione economica attribuita, non cumulabile con altri compensi o emolumenti da parte dell'amministrazione comunale di appartenenza.

Ne consegue che l'utilizzo del personale comunale rappresenta per l'Amministrazione giudiziaria un onere economico che fino ad ora è stato supportato da una specifica copertura finanziaria in funzione della necessità di garantire la funzionalità degli uffici del giudice di pace sia nella fase iniziale di avvio e di messa a regime, sia in occasione delle sopravvenute competenze attribuite a detti uffici, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della competenza penale.

Tuttavia, pur essendo stata prevista una copertura finanziaria specifica, non è giustificabile, dal punto di vista contabile, un utilizzo incondizionato del personale comunale che ecceda i fabbisogni degli uffici e che non tenga conto dei limiti di organico previsti.

Per tale motivo questa Direzione ha chiesto, in numerose occasioni, ai Tribunali competenti di valutare con particolare attenzione la necessità di continuare ad utilizzare il personale comunale ai sensi della normativa in esame, soprattutto quando gli organici del personale di ruolo sono interamente coperti o presentano una scopertura minima.

Se si passa ad una lettura più generale del problema, tuttavia, si può rilevare come l'utilizzo del personale comunale abbia costituito uno dei pochi strumenti a disposizione dell'Amministrazione per sopperire alle carenze di personale che gravano sugli uffici giudiziari e che incidono, come noto, sul buon andamento della " macchina giustizia".

Altro dato da considerare, al fine di una corretta valutazione dell'apporto fornito dal personale comandato anche quando la pianta organica sia interamente coperta, è la discrasia esistente tra i dati teorici (organico/presenze/vacanze) e la situazione effettiva in cui si trovano gli Uffici giudiziari, la quale, come noto, è legata anche a fattori temporanei quali le assenze a vario titolo del personale, le trasformazioni del rapporto di lavoro in part time.

Queste considerazioni non devono oscurare la necessità, comunque sentita da questa Amministrazione, di adottare scelte improntate al criterio di economicità, e proprio per tale motivo, come già detto, questa Direzione è intervenuta qualora siano emerse situazioni antieconomiche sollecitando, presso gli organi delegati (i Tribunali del territorio) una rigorosa applicazione della normativa in questione.

3. *Revisione della geografia giudiziaria. Effetti.*

La delega contenuta all'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha prescritto la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. Essa ha consentito di realizzare, con i successivi decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012 un diverso assetto organizzativo degli uffici giudiziari.

In particolare il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha previsto la riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale con la conseguente soppressione degli Uffici del Giudice di Pace individuati e l'accorpamento delle relative competenze territoriali agli Uffici del Giudice di Pace viciniori.

Ne consegue che alla data di entrata in vigore del d. lgs. 156/12 il personale di ruolo già in pianta negli uffici del giudice di pace soppressi sarà assegnato ad altri uffici del territorio.

Si rende, pertanto, necessario disciplinare gli effetti della soppressione degli Uffici del Giudice di Pace anzidetti anche in relazione al personale comunale ivi operante, in comando, ai sensi della legge n. 468/99.

Del resto la sensibile riduzione del numero di unità in comando concorre a realizzare il risparmio di spesa previsto per la manovra di revisione in esame.

Ferma restando la competenza in capo ai Presidenti dei Tribunali territorialmente competenti si chiede agli stessi di procedere ad una attenta e responsabile valutazione nei confronti del personale comunale comandato presso gli uffici soppressi al fine di verificare se revocare il comando in atto e disporre il rientro del personale presso i Comuni di appartenenza oppure disporre l'utilizzo, in comando ai sensi della medesima normativa - art. 26, comma 4, della legge n. 468/99 – destinando il personale ritenuto necessario all'Ufficio del Giudice di Pace accorpante.

Per tale ultima valutazione, tuttavia, tenuto conto che il mantenimento in comando di personale comunale comporta la conferma dell'onere di spesa a carico di questa Amministrazione, è necessario e imprescindibile far riferimento alla nuova dotazione organica dell'Ufficio del Giudice di Pace accorpante, al personale di ruolo ivi in servizio (tenuto conto dell'assegnazione ulteriore di coloro che già prestavano servizio negli uffici soppressi) ed ai posti vacanti residui.

Solo se dall'analisi sopra descritta emerge l'assoluta necessità, in funzione della copertura temporanea dei posti vacanti, di confermare parte dei comandi negli uffici accorpanti, i Presidenti dei Tribunali potranno procedere in tal senso dandone comunicazione formale ai Comuni di appartenenza.

Per il personale comunale che non sarà assegnato agli Uffici del Giudice di Pace accorpanti dovrà essere revocato il comando e disposto il rientro degli stessi presso i Comuni di appartenenza alla data di effettiva soppressione degli uffici del giudice di pace prevista dal d. lgs. n. 156/12.

Di tali disposizioni dovrà essere notiziata questa Direzione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli